



Ufficio d'ambito di Lecco Azienda Speciale Provinciale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – seduta del 29-05-2024

DELIBERAZIONE n. 12 del 29-05-2024

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVA AL QUARTO PERIODO REGOLATORIO 2024-2029 NELL'OSSERVANZA DEL METODO TARIFFARIO IDRICO APPROVATO DALL'ARERA CON DELIBERAZIONE N. 639/2023/R/IDR

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove del mese di Maggio, alle ore 18:30, presso la sala consiliare della Provincia di Lecco, a Lecco, in piazza Lega lombarda 4, regolarmente convocato dal Presidente, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dello Statuto, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'ambito di Lecco", del quale sono componenti:

Componenti	Referenza	Presente	Assente
BONAITI MARCO DOMENICO	Presidente	X	
MONTANELLI PIERGIOVANNI	Vice Presidente	X	
BONFANTI CHIARA	Componente	X	
CASIRAGHI VALENTINO	Componente	X	
COMBI DAVIDE	Componente	X	
		5	

Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, dello Statuto, partecipa la Direttrice ELENA ARENA, che redige il verbale della seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO l'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.P.R. 116/11, ai sensi del quale: *“La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”*;

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA, ex AEEG, di seguito anche “l'Autorità”) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge n. 201/11, ha trasferito all'Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”*, precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;

- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che quest'ultima:

- *“definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)”* (lettera c);

- *“predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)”* (lettera d);

- *“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”* (lettera f);

- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. n. 152/06, dispone che *“il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”*;

DATO ATTO che l'ARERA con deliberazione 28 dicembre 2023 639/2023/R/IDR ha approvato il metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, secondo il quale:

4.2 *“l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dai seguenti atti:*

a) *il programma degli interventi (PdI) - di cui il Piano delle Opere Strategiche (POS), redatto secondo il precedente Articolo 3, costituisce parte integrante e sostanziale - che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2024-2029, distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato POS dagli altri interventi e riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di*

quanto previsto dall'articolo 149, comma 3, del d.lgs.152/06;

b) il piano economico-finanziario (PEF), che ai fini della presente deliberazione rileva limitatamente al piano tariffario, al conto economico, al rendiconto finanziario e allo stato patrimoniale, redatti coerentemente con i criteri di cui all'Allegato A, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario di cui al comma 4.4 e del vincolo ai ricavi del gestore;

c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento.

...

5.3 l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:

a) definisce gli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, predispone il Piano delle Opere Strategiche e aggiorna il programma degli interventi di cui al comma 4.2, lett. a);

b) predispone la tariffa per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 nell'osservanza del metodo di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;

c) redige coerentemente - ed adotta con proprio atto deliberativo di approvazione – l'aggiornamento del piano economico-finanziario (fino al termine dell'affidamento) che preveda, ai sensi dell'articolo 149, comma 4, del d.lgs.152/06, "il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati";

d) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette lo schema regolatorio di cui all'Articolo 4, inviando:

i. il programma degli interventi, con specifica evidenza del Piano delle Opere Strategiche, come disciplinato al comma 4.2, lett. a);

ii. il piano economico-finanziario, che, secondo quanto previsto al comma 4.2, lett. b), esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito per le singole annualità del periodo 2024-2029, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;

iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento secondo quanto previsto al comma 4.2, lett. c);

iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;

v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;

vi. l'aggiornamento, ai sensi del precedente comma 5.2, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall'Autorità.

...

6.1 Entro il 30 aprile 2026 (con riguardo al primo aggiornamento biennale) ed entro il 30 aprile 2028 (con riguardo al secondo aggiornamento biennale), sulla base delle indicazioni metodologiche dettagliate dall'Autorità con successivi provvedimenti, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:

a) determina con proprio atto deliberativo, il conseguente aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario teta (ϑ) che ciascun gestore dovrà applicare per le singole annualità del biennio 2026-2027 e del biennio 2028-2029";

RILEVATO che, con provvedimento della direzione n. 78A/2024 si aggiudicava - mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/23 - allo Studio Professionale

Enrico Passerini con sede legale in Via Giuseppe Sirtori n. 12 a Firenze, C.F. PSSNRC76H16D612G e P.I.: 06980190489, l'attività di supporto per l'aggiornamento 2024-2029 delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato in applicazione del Metodo Tariffario Idrico (MTI-4), mentre, per quanto riguarda la predisposizione del Piano delle Opere Strategiche e l'aggiornamento del Programma degli interventi, l'Ufficio d'ambito ha sviluppato tali attività internamente con il supporto del Gestore;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 48 comma 3 della l.r. 12.12.2003 n. 26, come modificata dalla l.r. 27 dicembre 2010, n. 21, per le decisioni elencate al comma 2, lettere

“a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;

b) l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del D.Lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;

...

e) la determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati;”

l'ente responsabile dell'ATO acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i Comuni dell'ATO;

DATO ATTO che ai sensi dello Statuto dell'Azienda:

- *il Consiglio di amministrazione adotta e sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale, previa acquisizione, ai sensi dell'art. 48 comma 3 della l.r. 26/2003, del parere della Conferenza dei Comuni, gli atti inerenti le materie elencate al comma 4 dell'art. 9 tra cui l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito e la determinazione della tariffa di base del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 154, comma 4, del d.lgs. 152/2006;*

- *le deliberazioni aventi ad oggetto gli atti fondamentali e le materie di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 9 devono essere pubblicate sul sito web dell'Azienda per almeno 60 giorni;*

- *agli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio provinciale può essere data eseguibilità dalla data della loro approvazione;*

DATO ATTO che a decorrere dal 1 gennaio 2024 i gestori del servizio sono tenuti ad applicare le seguenti tariffe massime:

a) fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal piano economico-finanziario già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie;

b) a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe predisposte dall'Ente di governo dell'ambito e comunque nel rispetto del limite di prezzo di cui al comma 4.5 anche nei casi in cui venga presentata istanza ai sensi del comma 4.6;

c) a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2023 moltiplicate, con riferimento all'anno 2024, per il valore v_{2024} approvato dall'Autorità, ovvero con riguardo alle annualità 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029, le tariffe dell'anno 2023 moltiplicate rispettivamente per i valori v_{2025} , v_{2026} , v_{2027} , v_{2028} e v_{2029} approvati dall'Autorità medesima.

La differenza tra i costi riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate nei periodi di cui alle precedenti lettere a) e b) ed i costi riconosciuti sulla base dell'approvazione di cui al precedente punto c) sarà oggetto di conguaglio successivamente all'approvazione da parte dell'Autorità.

A voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di Legge

DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento dello schema regolatorio per la predisposizione tariffaria relativa al quarto periodo regolatorio 2024-2029, costituita dalla seguente documentazione:

- a) il programma degli interventi (PdI), di cui il Piano delle Opere Strategiche (POS) costituisce parte integrante e sostanziale, come definito al comma 4.2, lett. a), della deliberazione 639/2023/R/IDR, che specifica tra l'altro la puntuale indicazione degli interventi per il sessennio 2024-2029 (allegato 1a) e dei progetti per il biennio 2024-2025 (allegato 1b);
- b) il piano economico finanziario (PEF) elaborato secondo quanto disposto dall'Autorità con deliberazione 639/2023/R/IDR, nel quale viene esplicitato il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) come di seguito dettagliato (allegato 2):

moltiplicatore tariffario teta (ϑ)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
% incremento rispetto all'anno precedente	6%	6%	6%	5%	5%	5%

- c) la convenzione di gestione che viene aggiornata relativamente alle seguenti parti:
 - regolamento del servizio parti A (allegato 3a) e B (allegato3b);
 - convenzione di gestione (allegato 3c);

2. di dare mandato alla direzione di trasmettere lo schema regolatorio all'Autorità tramite l'apposita procedura resa disponibile via *extranet* con compilazione di maschere *web* e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, ai sensi del comma 5.3, lettera d) della deliberazione 639/2023/R/IDR, come meglio specificato con la determina ARERA 26 marzo 2024, n. 1/2024 – DTAC;

3. di trasmettere alla Conferenza dei Comuni dell'ATO di Lecco il presente provvedimento per l'acquisizione del parere prescritto dall'art. 48 comma 3 della l.r. 12.12.2003 n. 26, come modificata dalla l.r. 27 dicembre 2010, n. 21;

4. di disporre che il presente provvedimento, unitamente al parere di cui al punto precedente, sia trasmesso all'Amministrazione provinciale per l'approvazione da parte del Consiglio provinciale;

5. di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso alla Società Lario Reti Holding alla quale viene richiesto fin da ora - a conclusione, entro il 31 marzo 2026, del progetto per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua finanziato dall'Unione europea - di predisporre un nuovo progetto analogo per il restante territorio provinciale affinché possa esserne richiesto l'inserimento nel Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (PNISSI) in tempo utile per l'aggiornamento annuale, ossia entro il 15 settembre 2026;

6. di disporre la pubblicazione sul sito *web* dell'Azienda del presente provvedimento per almeno 60 giorni.

Della presente decisione si è redatto verbale sottoscritto come di seguito.

Lecco, 29-05-2024

IL PRESIDENTE
DELL'UFFICIO D'AMBITO DI LECCO
MARCO DOMENICO BONAITI

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO D'AMBITO DI LECCO
ELENA ARENA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale